

TORNATA DEL 16 GIUGNO

col quale si vorrebbero sopprresse le ultime parole dell'articolo 1°, nelle quali è formolata la riserva da noi reputata indispensabile, onde tutto il concetto della legge emerga dall'articolo primo, e sia palese *a priori* che l'abolizione del così detto contenzioso amministrativo non deve per guisa alcuna essere di pregiudizio alla necessaria libertà ed indipendenza dell'autorità amministrativa.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la prima parte dell'articolo 1° quale l'ho indicata.

MASSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Voci. No! no! Ai voti!

MASSA. Mi pare che si debba far presente alla Camera come la proposta di divisione fatta dall'onorevole Carnazza porti a questa conseguenza.

Se si tolgono unicamente le parole: *salve le attribuzioni dell'autorità amministrativa*, che cosa ne rimarrà? Ne rimarrà soltanto la disposizione per cui i tribunali del contenzioso sono soppressi, e le controversie giudicate da cotesti tribunali passano indistintamente alla autorità giudiziaria. Ora, l'onorevole relatore spiegava testè come non tutte le attribuzioni del contenzioso amministrativo possono trasferirsi all'autorità giudiziaria, ma bensì secondo le dichiarazioni che sono espresse negli articoli 2 e 3.

Io non capisco altro partito, che, o votare l'intero primo articolo della Commissione, o, se si vuol proporre una soppressione nell'articolo stesso, essa dovrebbe estendersi a tutte le parole che sono dopo quella *aboliti* cioè si dovrebbe tenere soltanto il concetto: « I tribunali del contenzioso amministrativo sono aboliti, » ma voler ritenere, come propone l'onorevole Carnazza, che tutte le attribuzioni passino all'autorità giudiziaria, senza le altre dichiarazioni dell'articolo 1, si andrebbe contro lo spirito del progetto della Commissione e ne altererebbe tutta la economia.

La Commissione statuisce il principio della legge, non nell'articolo 1, che è diretto a sopprimere i tribunali del contenzioso, a proclamare la separazione dell'amministrazione dall'autorità giudiziaria, ma negli articoli 2 e 3, diretti a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria o dell'amministrazione, secondo che si tratti o di diritti o d'interessi.

La proposta di divisione, se fosse accolta, genererebbe questo dubbio, che tutto ciò che è ora giudicato dai tribunali del contenzioso debba necessariamente devolversi alla cognizione dei tribunali ordinari.

PRESIDENTE. L'onorevole Massa sostiene che l'articolo è in certa guisa, pel suo tenore, individuo. Però mi pare che esso non intenda sollevare alcun incidente al riguardo.

Dunque metto ai voti la prima parte dell'articolo 1°, giacchè ne è fatta speciale proposta, sino alla parola *salve*.

(È approvata.)

Ora viene la seconda parte di cui l'onorevole Sanguinetti propone la soppressione.

Metterò ai voti questa seconda parte, giacchè quelli che ne vogliono la soppressione, voteranno contro.

SANGUINETTI. Io ritiro la mia proposta, poichè io domandava la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo, perchè riteneva quelle parole inutili.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la seconda parte dell'articolo:

« Salve le attribuzioni dell'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge. »

(È approvata.)

Metto a partito l'intero articolo.

(La Camera approva.)

**VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
PER MAGGIORI SPESE PER LA FERROVIA LIGURE.**

PRESIDENTE. Intanto che la Camera è più numerosa, si procede ora alla votazione per scrutinio segreto sul progetto: *Autorizzazione di maggiore spesa per la ferrovia ligure*, del quale gli articoli furono approvati nella seduta di ieri sera.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	167
Voti contrari	38

(La Camera approva.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO.**

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di recarsi al loro posto.

Continua la discussione. Si passa ora all'articolo 2 della legge:

« Tutte le controversie che riguardano i diritti civili e politici, comunque possa esservi interessata la pubblica amministrazione, e sebbene siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, sono di competenza delle autorità giudiziarie. »

Sopra quest'articolo vi è un primo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Cortese (*Non c'è*)

Viene dopo un emendamento dell'onorevole Minervini.

MINERVINI. Lo ritiro, perchè è la conseguenza del primo.

PRESIDENTE. Vi ha l'articolo 2 del deputato Mazza, che ha già svolto.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Dopo la votazione avvenuta dell'articolo 1°, l'articolo 2 che io ho proposto deve subire necessariamente una modificazione, imperocchè, al fine dell'articolo 2 che io proponevo ci era appunto la limitazione